

COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO

(Provincia di Grosseto)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' COMMERCIALE SULLE AREE PUBBLICHE

(Legge Regionale 4 febbraio 2003, n. 10 – Articolo 10)

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n° _____ in data _____.

Elenco Mercati oggetto del presente Regolamento:

Mercato di mercoledì posto in Giglio Porto

Mercato di giovedì posto in Giglio Castello

Mercato stagionale di venerdì posto in Giglio Campese

Capo II - Individuazione dei mercati

- *Articolo 32-* Mercati: Localizzazione, caratteristiche e orari
- *Articolo 33-* Regolamentazione della circolazione pedonale e veicolare

Titolo 3	Fiere
-----------------	--------------

Capo I - Norme generali

- *Articolo 34-* Norme in materia di funzionamento delle fiere
- *Articolo 35-* Criteri di assegnazione in concessione decennale dei posteggi
- *Articolo 36-* Posteggi riservati ai produttori agricoli
- *Articolo 37-* Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati

Capo II - Individuazione delle Fiere

- *Articolo 38 -* Fiere: Localizzazione, caratteristiche e orari. Data e giorni di svolgimento. Specializzazioni merceologiche
- *Articolo 39-* Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

Titolo 4	Fiere Promozionali
-----------------	---------------------------

Capo I - Norme generali

- *Articolo 40 -* Fiere Promozionali
- *Articolo 41* Criteri e modalità di assegnazione dei posteggi
- *Articolo 42* Criteri di assegnazione dei posteggi riservati ad altri soggetti
- *Articolo 43* Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati

Capo II - Individuazione delle Fiere Promozionali

- *Articolo 44* Fiera promozionale: Localizzazione, caratteristiche e orari. Date e giorni di svolgimento
Specializzazioni merceologiche
- *Articolo 45* Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

Titolo 5	Posteggi fuori mercato
-----------------	-------------------------------

Capo I - Norme generali

- *Articolo 46* Posteggi fuori mercato
- *Articolo 47* Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi
- *Articolo 48* Criteri di assegnazione giornaliera dei posteggi

Capo II - Individuazione dei posteggi

- *Articolo 49* Posteggi fuori mercato: - Localizzazione, caratteristiche e orari
- *Articolo 50* Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

Titolo 6	Commercio itinerante
-----------------	-----------------------------

- *Articolo 51* Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante
- *Articolo 52* Zone vietate
- *Articolo 53* Rappresentazione cartografica
- *Articolo 54* Determinazione degli orari

Titolo 7

Norme transitorie e finali

- *Articolo 55* **Variazioni dimensionamento e localizzazione dei posteggi**
- *Articolo 56* **Attività stagionali**
- *Articolo 57* **Tariffe per la concessione del suolo pubblico: disciplina transitoria**
- *Articolo 58* **Sanzioni**
- *Articolo 59* **Norme transitorie**
- *Articolo 60* **Abrogazione precedenti disposizioni**

Articolo 1 Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività commerciale sulle aree pubbliche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10 della Legge Regionale 4 febbraio 2003, n° 10 dal titolo "Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche".
2. Il regolamento, che fa parte integrale del Piano per il Commercio sulle aree pubbliche, viene approvato dal Consiglio Comunale, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale e quelle dei consumatori iscritte nell'elenco di cui all'articolo 3 della Legge Regionale 12 gennaio 2000, n. 1 "Norme per la tutela e la difesa dei consumatori e degli utenti".
3. Il regolamento ha validità triennale e può essere aggiornato nelle sue parti, di norma entro il 31 gennaio di ogni anno, con le stesse modalità previste per l'approvazione.

Articolo 2 Definizioni

1. Per **commercio su aree pubbliche** si intendono le attività di vendita di merci al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree di proprietà pubblica, comprese quelle del demanio marittimo o su aree private delle quali il comune abbia la disponibilità.
2. Per **aree pubbliche** si intendono: le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico.
3. Per **piano** si intende il piano comunale del commercio su aree pubbliche di cui all'articolo 10 della Legge.
4. Per **mercato** si intende uno specifico ambito delle aree di cui ai commi 1 e 2, articolato in più posteggi, attrezzato o meno e destinato all'esercizio dell'attività commerciale, nei giorni stabiliti dal piano, per l'offerta di merci al dettaglio e per la somministrazione di alimenti e bevande; per **mercato straordinario** si intende l'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione di posteggi.
5. Per **posteggio** nel mercato e per posteggio fuori mercato si intendono le parti delle aree di cui ai commi 1 e 2 che vengono date in concessione agli operatori.
6. Per **fiera** si intende la manifestazione commerciale caratterizzata dall'afflusso di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività.
7. Per **fiera promozionale** si intende la manifestazione commerciale indetta al fine di promuovere o valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive; a tali manifestazioni partecipano gli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche e possono partecipare anche gli imprenditori individuali o le società di persone iscritte nel registro delle imprese. Tali manifestazioni possono essere riservate ai piccoli imprenditori agricoli e agli artigiani nonché ai produttori agricoli non professionali, secondo modalità e criteri stabiliti dal comune, nel rispetto delle norme igienico sanitarie e delle norme che disciplinano la somministrazione degli alimenti.
8. Per **autorizzazione all'esercizio itinerante** del commercio su aree pubbliche si intende l'atto rilasciato dal comune di residenza o dal comune in cui ha sede legale la società di persone.
9. Per **autorizzazione e contestuale concessione decennale** di posteggio si intende l'atto rilasciato dal comune sede del posteggio che consente l'utilizzo dello stesso in un mercato, fuori mercato o in una fiera e che viene tacitamente rinnovato alla scadenza.
10. Per **concessione temporanea** si intende l'atto comunale che consente l'utilizzo di un posteggio nell'ambito di altre manifestazioni commerciali rispetto a quelle di cui al comma 9.

11. Per **presenze in un mercato** si intende il numero delle volte che l'operatore si è presentato nel mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale.
12. Per **presenze effettive in una fiera** si intende il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale fiera.
13. Per **miglioria**, la possibilità per un operatore con concessione di posteggio in una fiera o in un mercato, di sceglierne un altro purché non assegnato.
14. Per **scambio**, la possibilità fra due operatori concessionari di posteggio in una fiera o in un mercato, di scambiarsi il posteggio.
15. Per **spunta**, operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati.
16. Per **spuntista**, l'operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato.

Articolo 3 **Finalità del Regolamento**

1. Il presente Regolamento, in applicazione del Piano di cui all'articolo 10 della L. R. 10/2003, in materia di commercio su aree pubbliche, persegue le seguenti finalità:
 - a) La riqualificazione e lo sviluppo delle attività su aree pubbliche e, in particolare, dei mercati e delle fiere, al fine di migliorare le condizioni di lavoro degli operatori e le possibilità di visita e di acquisto dei consumatori;
 - b) La trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa e la circolazione delle merci;
 - c) La tutela del consumatore, con particolare riguardo alla possibilità di approvvigionamento, al servizio di prossimità, all'assortimento, all'informazione e alla sicurezza dei prodotti;
 - d) Il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese;
 - e) La valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane, rurali, montane, insulari e la promozione del territorio e delle risorse comunali;
 - f) L'efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo della rete distributiva, nonché l'evoluzione tecnologica dell'offerta, anche al fine del contenimento dei prezzi.

Articolo 4 **Criteri generali di indirizzo**

1. Gli indirizzi generali per l'insediamento e l'esercizio delle attività di commercio su aree pubbliche perseguono i seguenti obiettivi:
 - a) valorizzare la funzione del commercio su aree pubbliche al fine della riqualificazione del tessuto urbano, in particolare per quanto riguarda le aree degradate;
 - b) favorire gli insediamenti commerciali su aree pubbliche destinati al miglioramento delle condizioni di esercizio delle piccole e medie imprese già operanti sul territorio interessato, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali reali e con facoltà di provvedere a tale fine forme di incentivazione;
 - c) assicurare il rispetto del principio della libera concorrenza, favorendo l'equilibrato sviluppo delle diverse tipologie distributive;
 - d) riqualificare i centri storici anche attraverso la localizzazione e il mantenimento di attività su aree pubbliche nel rispetto delle caratteristiche morfologiche degli insediamenti e dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico e ambientale.
 - e) Favorire la realizzazione di una rete distributiva che, in collegamento con le altre funzioni di servizio, assicuri la migliore produttività del sistema e la qualità dei servizi da rendere al consumatore;

- f) Assicurare un sistema di partecipazione e d'osservazione sulle condizioni del commercio su aree pubbliche e sulla rispondenza di queste attività alle esigenze dei consumatori e del territorio, attraverso la costituzione di un apposito osservatorio e di una commissione consultiva.
2. I criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore del commercio su aree pubbliche devono indicare:
- a) Le aree destinate agli insediamenti commerciali su aree pubbliche ed, in particolare, dei mercati e delle fiere, prevedendo la presenza di attrezzature specifiche per le esigenze di vendita e di manipolazione delle merci da parte degli operatori, una adeguata accessibilità ed una buona dotazione di parcheggi per i visitatori;
 - b) I limiti ai quali sono sottoposte le attività di commercio su aree pubbliche in relazione alla tutela dei beni artistici, culturali e ambientali, nonché all'arredo urbano e, in particolare, nei centri storici e nelle località di particolare interesse artistico e naturale;
 - c) I vincoli di natura urbanistica ed in particolare quelli inerenti la disponibilità di spazi pubblici o di uso pubblico e le quantità minime di spazi per parcheggi, relativi alle diverse tipologie di vendita su aree pubbliche;
 - d) La correlazione tra programmi di riqualificazione di strade e piazze e l'adeguamento degli spazi da destinare al commercio su aree pubbliche, in relazione alle esigenze infrastrutturali e di tipo igienico-sanitario, eventualmente prevedendone la contestualità.

Articolo 5

Osservatorio e commissione consultiva

1. Il Comune nell'ambito dell'osservatorio comunale sul commercio e sul terziario commerciale, istituisce un osservatorio sul commercio su aree pubbliche ai fini di:
 - a) avere il quadro aggiornato della situazione esistente ed evolutiva, e delle caratteristiche e dell'efficienza della rete distributiva su aree pubbliche;
 - b) dare adeguata informazione ai soggetti economici e alle forze sociali interessate;
 - c) definire obiettivi di riqualificazione e ammodernamento e qualificazione del commercio su aree pubbliche ai fini del rispetto del principio della libera concorrenza;
2. Le informazioni occorrenti per alimentare l'osservatorio saranno acquisite dai diversi uffici comunali e attraverso rapporti con gli altri enti e soggetti detentori di dati inerenti le attività commerciali e paracommerciali. Annualmente sarà organizzata una conferenza per diffondere, analizzare e discutere i dati e le informazioni raccolte e fornire indicazioni sull'evoluzione della domanda e dell'offerta per questo canale di vendita.
3. Per il coordinamento delle diverse attività di vendita su suolo pubblico e per una costante valutazione delle esigenze e di osservazione dei risultati potrà essere nominata dalla Giunta Municipale una commissione consultiva costituita, oltre che dalle rappresentanze degli operatori del commercio su aree pubbliche e del Comune, dai rappresentanti delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio. La commissione resta in carica tre anni con successivo rinnovo da parte della Giunta. Tra i compiti della commissione vi sono, inoltre:
 - la concertazione degli orari di svolgimento delle attività di commercio su aree pubbliche,
 - la definizione e la valutazione di proposte relative all'organizzazione, nelle aree dei mercati e delle fiere:
 - della viabilità
 - dell'arredo urbano
 - delle manifestazioni.

Articolo 6

Compiti degli uffici comunali

1. La regolamentazione e il controllo delle attività di commercio su aree pubbliche, nelle diverse forme indicate nei successivi titoli, spetta all'Amministrazione Comunale che la esercita attraverso i propri uffici assicurando l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e di vigilanza.
2. A tale scopo i diversi uffici hanno facoltà di emanare ordini di servizio in ottemperanza alle norme vigenti, agli indirizzi dell'amministrazione comunale o in virtù delle funzioni ad essi direttamente attribuite, allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività di mercato.
3. I commercianti su aree pubbliche potranno presentare istanze e osservazioni, in forma scritta e senza ulteriori formalità, al Dirigente del Settore interessato e/o a quello del Corpo della Polizia Municipale per motivi inerenti le rispettive competenze in materia di commercio su aree pubbliche.

Articolo 7

Esercizio dell'attività

1. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto:
 - a) su posteggi dati in concessione;
 - b) su qualsiasi area purché in forma itinerante.
2. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.
3. L'autorizzazione e contestuale concessione per l'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio è rilasciata dal sindaco del comune sede del posteggio. L'autorizzazione abilita, nell'ambito del territorio regionale anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante e nei posteggi occasionalmente liberi nonché alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale.
4. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante è rilasciata dal comune nel quale il richiedente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale, se società. L'autorizzazione abilita all'esercizio dell'attività in forma itinerante su tutto il territorio nazionale, alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago. L'autorizzazione abilita anche all'esercizio dell'attività nelle fiere nonché nei posteggi dei mercati occasionalmente liberi nell'ambito del territorio nazionale.
5. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi se il titolare risulta in possesso dei requisiti prescritti per l'una e l'altra attività. L'abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio.
6. La cessione e l'affidamento in gestione dell'attività commerciale da parte del titolare ad altro soggetto comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità in termini di presenze. Le stesse potranno essere vantate dal subentrante al fine dell'assegnazione in concessione dei posteggi nei mercati, nelle fiere, nelle fiere promozionali e nei posteggi fuori mercato, nonché al fine dell'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi.

Articolo 8

Rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante

1. La domanda di rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante si intende accolta qualora il comune non comunichi all'interessato il provvedimento di diniego entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda inviata mediante lettera raccomandata. L'autorizzazione può essere negata solo con un atto motivato del comune, quando manchi alcuno dei requisiti previsti dall'articolo 5 della legge.
2. Nel caso di cambiamento di residenza del titolare dell'autorizzazione il comune che ha rilasciato l'autorizzazione stessa procede, entro trenta giorni dalla richiesta dell'interessato, a trasmettere la documentazione relativa al comune di nuova residenza.

3. Ad uno stesso soggetto non può essere rilasciata più di un'autorizzazione di cui all'art. 7, comma 2, della Legge, fatta salva la facoltà di subentrare in autorizzazioni esistenti.

Articolo 9

Rilascio dell'autorizzazione e della concessione decennale di posteggio per l'esercizio del commercio nei mercati e nelle fiere

1. Al fine del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche e della concessione decennale di posteggio nei mercati e nelle fiere, di cui all'articolo 7, commi 1 e 6 della legge, il comune predispone appositi bandi con l'indicazione del numero e delle caratteristiche delle aree da assegnare in concessione, con esclusione dei posteggi fuori mercato e dei posteggi delle fiere promozionali.
2. Il bando contiene :
 - a) l'elenco dei posteggi da assegnare, con la localizzazione e le caratteristiche di ciascun posteggio e con l'eventuale specificazione che trattasi di un mercato o di una fiera di nuova istituzione;
 - b) l'elenco dei posteggi riservati, ai sensi dell'articolo 8 della legge;
 - c) l'eventuale indicazione delle specializzazioni merceologiche o delle limitazioni alla vendita di prodotti particolari relativamente all'intero mercato, l'intera fiera o singoli posteggi ;
 - d) il termine entro il quale il comune redige la graduatoria, che non può comunque superare sessanta giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande.
3. Entro il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e il 31 ottobre di ogni anno i bandi pervengono alla redazione del Bollettino ufficiale della Regione Toscana che provvede alla pubblicazione entro i trenta giorni successivi.
4. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione e della concessione decennale di posteggio nei mercati e nelle fiere è presentata al comune dove ha sede il posteggio a partire dal ventesimo e fino al quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del bando comunale nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
5. Il comune esamina le domande pervenute e rilascia la concessione decennale e la contestuale autorizzazione per i mercati e per le fiere, sulla base di una graduatoria formulata tenendo conto della maggiore anzianità di presenza maturata dal soggetto richiedente nell'ambito del mercato o di presenza effettiva nell'ambito della fiera. A parità di anzianità di presenze nel mercato o di presenze effettive nella fiera, il comune tiene conto dell'anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di inizio dell'attività quale risulta dal registro delle imprese. In ogni caso, a parità di condizioni, il comune tiene conto dell'ordine cronologico di presentazione, riferito alla data di spedizione della domanda.
6. Per ogni soggetto richiedente possono essere assegnati fino al massimo di due posteggi in ogni mercato o fiera. Sono fatti salvi i diritti acquisiti all'atto di entrata in vigore della Legge.

Articolo 10

Reintestazione delle autorizzazioni e della concessione di posteggio

1. L'autorizzazione e la concessione di posteggio di cui all'articolo 7, comma 1, della Legge, nonché l'autorizzazione di cui all'articolo 7, comma 2, della Legge, sono reintestate a seguito di morte del titolare, di cessione o di affidamento in gestione dell'attività commerciale ad altro soggetto in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività.
2. La domanda di reintestazione, corredata da dichiarazione redatta in conformità alle disposizioni contenute nel DLgs 445/2000 attestante il possesso dei requisiti previsti, è presentata al comune, a pena di decadenza, entro un anno dalla morte del titolare o entro novanta giorni dall'atto di cessione o affidamento in gestione dell'attività.
3. L'autorizzazione e la concessione di cui al comma 1 sono reintestate, nel caso di morte del titolare, all'erede o agli eredi che ne facciano domanda, purché abbiano nominato, con la maggioranza indicata

nell'articolo 1105 del codice civile, un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi, ovvero abbiano costituito una società di persone. In ogni caso l'erede o il rappresentante degli eredi, o i rappresentanti legali della società, devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 della Legge. Gli eredi anche non in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 4, della Legge., hanno la facoltà di continuare l'attività fino alla reintestazione dell'autorizzazione e della concessione, dandone comunicazione al comune.

4. Nel caso di morte del titolare, qualora l'erede non sia in possesso dei requisiti per lo svolgimento dell'attività o non intenda continuarla, l'erede ha facoltà, entro dodici mesi dalla data del decesso, di cedere l'azienda ad altro soggetto in possesso degli stessi requisiti. La domanda di reintestazione, corredata da dichiarazione resa in conformità alle disposizioni contenute nel DLgs 445/2000, attestante il possesso dei requisiti previsti, è presentata dal cessionario al comune, a pena di decadenza, entro novanta giorni dall'atto di cessione dell'attività.
5. La reintestazione dell'autorizzazione è effettuata dal comune sede del posteggio. Per gli operatori itineranti l'autorizzazione è reintestata dal comune di residenza dell'operatore subentrante.
6. Il reintestataro dell'autorizzazione acquisisce i titoli di priorità in termini di presenze maturate dall'autorizzazione del precedente titolare. Le presenze non possono essere cumulate a quelle precedentemente possedute o acquisite con altre autorizzazioni di qualsiasi tipologia, né trasferite su autorizzazioni già nella disponibilità dell'operatore.
7. Nel caso di morte, di cessione o affidamento in gestione di autorizzazione e di concessione rilasciate per un posteggio riservato a soggetti portatori di handicap, la reintestazione è effettuata esclusivamente a favore di altro soggetto portatore di handicap

Articolo 11

Assegnazione dei posteggi fuori mercato, dei posteggi nelle fiere promozionali e rilascio delle concessioni temporanee

1. Al fine dell'assegnazione dei posteggi fuori mercato e dei posteggi delle fiere promozionali il comune, sentite le organizzazioni di categoria del commercio su aree pubbliche e le associazioni dei consumatori iscritte nell'elenco di cui all'articolo 3 della legge regionale 12 gennaio 2000, n.1 (Norme per la tutela e la difesa dei consumatori e degli utenti), indice appositi bandi dandone idonea pubblicità.
2. Il comune rilascia agli operatori su aree pubbliche la concessione di posteggio limitata al periodo di svolgimento della fiera promozionale nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 9, comma 5 del presente regolamento.
3. I posteggi riservati a soggetti non esercenti il commercio su aree pubbliche nelle fiere promozionali non superano il cinquanta per cento dei posteggi da assegnare. Al fine dell'assegnazione il comune formula la graduatoria sulla base dell'anzianità maturata dal soggetto richiedente nel registro delle imprese e a parità di anzianità tiene conto dell'ordine cronologico di presentazione della domanda, riferito alla data di spedizione.
4. Il comune può prevedere il rilascio di concessioni temporanee nell'ambito di manifestazioni commerciali a carattere straordinario al fine di:
 - a. favorire iniziative tese alla promozione del territorio o alla valorizzazione di determinate specializzazioni merceologiche;
 - b. promuovere l'integrazione tra operatori comunitari e extracomunitari ;
 - c. favorire la conoscenza delle produzioni etniche e lo sviluppo del commercio equo e solidale;
 - d. valorizzare iniziative di animazione, culturali e sportive.
5. Per il rilascio delle concessioni temporanee di posteggio il comune provvede ad indicare i requisiti dei soggetti partecipanti, i posteggi e i criteri di priorità per la loro assegnazione nonché i termini per la presentazione delle domande.

Articolo 12

Assegnazione posteggi riservati

1. Il rilascio dell'autorizzazione e della contestuale concessione decennale di posteggio ai soggetti di cui alla legge regionale 26 aprile 1993 n. 27 (Agevolazioni per la creazione di nuove imprese a sostegno dell'imprenditoria giovanile) e ai portatori di handicap di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e il rilascio della concessione decennale di posteggio agli imprenditori agricoli di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001 n.228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001 n. 57) è disciplinata dal comune nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui all'articolo 9 del presente regolamento.
2. I soggetti di cui alla Legge. Regionale 27/93, che hanno ottenuto un posteggio riservato, non possono cederlo né darlo in gestione prima di 5 anni. Dopo tale periodo la cessione può avvenire esclusivamente a favore di un soggetto di pari requisiti. Colui che ha ottenuto in assegnazione un posteggio riservato ai sensi della suddetta legge, non può ottenere altri posteggi riservati come socio di altra società. In caso di cessazione dell'attività, il posteggio non potrà essere ceduto, ma dovrà essere lasciato libero e verrà dunque assegnato dal Comune tramite bando pubblico.
3. I soggetti di cui alla legge regionale 27/93 e alla legge 104/92, non possono essere titolari di più di una autorizzazione e concessione di posteggio riservato nello stesso mercato o fiera. Per l'esercizio dell'attività in caso di assenza del titolare è ammessa la possibilità di sostituzione esclusivamente ad un collaboratore familiare in possesso dei requisiti morali e professionali, alle condizioni di cui all'articolo 7, comma 7, della legge. La sostituzione può comunque avvenire per un numero massimo di giornate non superiore ad 1/3 del numero complessivo delle date di svolgimento del mercato in un anno e ad 1/3 del numero complessivo delle date di svolgimento della fiera in tre anni. Per le ulteriori giornate di assenza, non potrà darsi luogo a sostituzione; il titolare del posteggio riservato sarà dunque considerato assente ed il posteggio dovrà essere lasciato libero ed assegnato secondo i normali criteri previsti al successivo art. 13. E' in ogni caso fatto salvo il diritto alla conservazione del posto ai sensi dell'art. 14 della Legge.

Articolo 13

Assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi

1. L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata dal comune per la sola giornata di svolgimento del mercato o della fiera, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze, come definite dall'articolo 2, commi 11 e 12 del presente Regolamento. A parità di condizioni si tiene conto dell'anzianità maturata dal soggetto richiedente nel registro delle imprese.
2. L'assegnazione dei posteggi riservati occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata prioritariamente a soggetti aventi gli stessi requisiti e secondo le modalità di cui al comma 1.

Articolo 14

Modalità di registrazione delle presenze

1. La registrazione delle presenze nel mercato viene effettuata dai soggetti incaricati dal comune mediante l'annotazione dei dati anagrafici dell'operatore nonché del tipo e dei dati identificativi dell'autorizzazione di cui è titolare.
2. Qualora l'operatore non svolga l'attività di vendita nel posteggio assegnato la registrazione non ha luogo.
3. La registrazione delle presenze nella fiera è effettuata con le modalità di cui al comma 1, esclusivamente a favore dell'operatore che svolga l'attività di vendita nel posteggio assegnato.

Articolo 15

Trasferimento di mercati, fiera e fiere promozionali

1. Ai fini dell'individuazione delle aree da destinarsi a nuovi mercati, nuove fiere, nuove fiere promozionali e nuovi posteggi per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche, i comuni tengono conto:
 - a. delle esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale;
 - b. delle compatibilità rispetto alle esigenze di carattere igienico-sanitario;
 - c. delle dotazioni di opere di urbanizzazione primaria e dei necessari servizi pubblici.
2. Qualora uno o più soggetti mettano a disposizione del comune un'area privata per l'esercizio dell'attività di cui all'articolo 6 comma 3 lettera a), della Legge., essa può essere inserita tra le aree destinate all'esercizio dell'attività stessa. I predetti soggetti avranno priorità nell'assegnazione dei posteggi.
3. Ai fini della tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale il comune, sentite le organizzazioni di categoria del commercio su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello regionale e le associazioni dei consumatori iscritte nell'elenco di cui all'articolo 3 della LR 1/2000, può provvedere allo spostamento di un mercato o di una fiera, assegnando agli operatori interessati un termine di almeno un anno per il definitivo trasferimento nelle nuove aree e relativi posteggi, fatta salva la possibilità di prevedere termini diversi a seguito di specifici accordi.
4. Per motivi di pubblico interesse, di ordine pubblico e sicurezza o di igiene e sanità pubblica, resta salva la facoltà del comune di trasferire o modificare l'assetto del mercato, posteggi fuori mercato, fiere. Al riguardo il comune consulta le organizzazioni e le associazioni di cui al comma 3 e definisce congrui termini per le nuove collocazioni.
5. Ogni area pubblica destinata all'esercizio del commercio su posteggio è dotata dei necessari servizi igienico-sanitari in misura proporzionale al numero dei posteggi.

Articolo 16

Assenza del titolare

1. In caso di assenza del titolare o dei soci l'esercizio dell'attività è consentito esclusivamente a dipendenti o collaboratori familiari. Tali condizioni devono risultare da dichiarazione redatta in conformità con gli articoli 46 e seguenti del DLgs 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa) attestante sia la natura del rapporto con l'azienda titolare, sia il possesso dei requisiti morali e professionali richiesti per l'esercizio dell'attività. Tale dichiarazione deve essere esibita su richiesta dei soggetti incaricati dal comune per l'attività di vigilanza e controllo.
2. Ai sensi del comma precedente sono considerate le forme di rapporto di lavoro previste dal D.L. 10.09.2003 n° 276 (riforma Biagi)
3. Nel caso di società di persone, regolarmente costituite, i soci stessi possono svolgere l'attività senza l'obbligo dell'autocertificazione prevista dall'art. 7, comma 7, della legge.

Articolo 17

Durata della concessione

1. La concessione ha validità decennale e viene tacitamente rinnovata dal Comune che l'ha rilasciata.
2. Nel caso l'area pubblica su cui insiste la concessione non sia di proprietà comunale, la durata della concessione potrà essere vincolata alla disponibilità dell'area da parte del Comune.

Articolo 18

Decadenza della concessione decennale del posteggio e della relativa autorizzazione

1. L'autorizzazione nonchè l'eventuale concessione nel mercato e nella fiera decadono nel caso in cui l'operatore non risulti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 della legge.
2. L'autorizzazione e la concessione nel mercato decadono altresì nei casi in cui l'operatore:
 - a. non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, fatta salva la facoltà del comune di concedere una proroga non superiore a sei mesi per comprovata necessità;
 - b. non utilizzi il posteggio per periodi di tempo superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare, ovvero superiori ad un terzo del periodo di operatività del mercato ove questo sia inferiore all'anno solare, fatti salvi i casi, qualora trattasi di ditta individuale, di sospensione dell'attività per malattia, servizio militare, gravidanza e puerperio certificata al comune entro dieci giorni dall'inizio del periodo cui si riferisce. In caso di gravidanza e puerperio, la decadenza dell'autorizzazione non opera qualora l'attività sia sospesa per un periodo massimo di quindici mesi. La decadenza non opera inoltre qualora l'attività sia sospesa per assistenza a figli minori con handicap gravi come previsto dall'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e dell'articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53)
 - c. non inoltri istanza di reintestazione entro il termine di cui all'articolo 10, comma 2, del presente regolamento.
3. L'autorizzazione e la concessione nella fiera decadono nel caso in cui l'operatore non utilizzi il posteggio per un numero di edizioni superiore ad un terzo di quelle previste in un triennio, fatti salvi i casi di sospensione dell'attività da parte di ditta individuale per malattia, servizio militare, gravidanza e puerperio, in conformità alle disposizioni di cui al comma 2, lettera b).
4. Nelle fiere di durata fino a due giorni è obbligatoria la presenza per l'intera manifestazione. Nelle fiere di durata superiore è da ritenersi assente l'operatore che utilizzi il posteggio per un periodo di tempo inferiore a due terzi della durata di ogni singola edizione della fiera.
5. Il Comune, accertata la sussistenza delle motivazioni per la decadenza della concessione decennale e della relativa autorizzazione, procede a comunicare all'interessato l'avvio del procedimento assegnando allo stesso operatore un tempo di giorni 30 per eventuali osservazioni e/o controdeduzioni. Al termine della procedura il Comune archivia la pratica o decreta la decadenza degli atti amministrativi oggetto del presente articolo.

Articolo 19

Norme generali per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche

1. I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito o comunque non in concessione.
2. Le tende di protezione al banco di vendita possono sporgere dallo spazio loro assegnato a condizione che siano collocate ad una altezza dal suolo non inferiore a 2,5 mt. e che comunque non siano di impedimento alla circolazione dei veicoli di emergenza.
3. Le aste verticali di sostegno alle tende di protezione al banco di vendita non devono essere collocate oltre la superficie assegnata. La merce appesa ad apposite strutture di sostegno poste sotto le tende suindicate non deve essere collocata oltre la superficie assegnata.
4. È vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto di dischi, musicassette, C.D. e similari, sempreché il volume sia minimo e tale da non recare disturbo agli stessi operatori collocati negli spazi limitrofi.
5. È consentito mantenere nel posteggio i propri veicoli, siano essi attrezzati o meno, per l'attività di vendita a condizione che sostino entro lo spazio destinato a posteggio.

6. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato o della fiera. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore (peggioramento della situazioni atmosferiche, grave ed improvviso malessere fisico) sarà considerato assente a tutti gli effetti.
7. Ai fini dell'assegnazione temporanea dei posteggi, l'operatore è considerato assente, e non può essere ammesso al posteggio per tale giornata, dopo orario prefissato per l'inizio delle vendite.

Articolo 20

Normativa igienico-sanitaria

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico- sanitario stabilite dalle leggi, dai regolamenti e dalle ordinanze vigenti in materia. In particolare si determina che ai fini dell'applicazione dell'ordinanza sanitaria 3 aprile 2003 i mercati rionali, quelli settimanali, le Fiere e le Fiere promozionali unitamente ai posteggi fuori mercato sono considerati **"mercato su strada"** e quindi soggetti alle norme di cui all'articolo 2, comma 1, della Ordinanza stessa. I mercati coperti sono classificati **"mercato in sede propria"** e quindi soggetti alle norme di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, dell'Ordinanza stessa.
2. In relazione all'articolo 11, comma 5, della L. R. si determina in 25 il numero dei posteggi oltre i quali l'area pubblica è dotata di servizi igienico-sanitari. Tali servizi saranno determinati in misura di 1 ogni 50 posteggi.

Articolo 21

Vendita a mezzo di veicoli

1. E' consentito l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari mediante l'uso di veicoli, se appositamente attrezzati ed in possesso delle caratteristiche stabilite dalla vigente legislazione.
2. E' altresì consentito il mantenimento nel posteggio dei veicoli non attrezzati a condizione che non occupino spazi al di fuori di quelli espressamente assegnati e coincidenti con la superficie ed il dimensionamento del posteggio stesso.
3. Qualora il titolare del posteggio disponga di un veicolo attrezzato come punto vendita e la superficie del posteggio concesso sia insufficiente, tale superficie potrà esser ampliata, ove le condizioni del mercato lo consentano, fino alle dimensioni previste nel libretto di circolazione.

Articolo 22

Svolgimento attività di commercio su aree pubbliche in aree demaniali

1. L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche nelle aree demaniali marittime è consentito ai soli titolari dell'autorizzazione di cui all'art. 7, comma 3 e 4, del presente Regolamento, e solamente previo nulla osta da parte delle competenti autorità (Ufficio comunale Demanio) che stabiliscono modalità e condizioni per l'accesso alle aree predette.
2. Al fine di consentire alla suddetta autorità di stabilire le condizioni necessarie per garantire la fruizione turistico - balneare del lido del mare e della spiaggia ed il corretto uso delle altre aree del demanio marittimo, i sindaci dei comuni compresi in ciascun compartimento marittimo rendono noto, entro il quindici gennaio di ogni anno, mediante avviso pubblico, il termine entro il quale i titolari dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche che intendono esercitare l'attività nelle aree demaniali predette sono tenuti a comunicare loro sia i modi di esercizio dell'attività, sia i prodotti oggetto della medesima, ed indicano, entro il primo marzo di ogni anno, all'autorità stessa il numero complessivo di tali soggetti, i modi di esercizio e l'oggetto dell'attività, fornendo un elenco dei soggetti compilato secondo un ordine di priorità. Il criterio in base al quale è fissato l'ordine di priorità è quello del più alto numero di presenze sull'area

demaniale interessata, attestato dalla stessa autorità marittima. Non sono inseriti in tale elenco coloro che al momento della predisposizione annuale di esso risultino essere titolari di una concessione di posteggio sull'area demaniale a durata pluriennale; essi restano esclusi fino alla scadenza di tale concessione.

3. L'autorità stabilisce, entro il primo maggio di ciascun anno, sulla base dell'elenco di cui al comma precedente, il numero dei commercianti su aree pubbliche ammessi sulle aree demaniali marittime.
4. Il nulla osta rilasciato dall'autorità ha validità per il solo periodo di tempo in essa indicato; alla scadenza è chiesto il rinnovo.
5. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in posteggi fuori mercato in aree demaniali è soggetto ad individuazione nei Piani Comunali. Per i posteggi così individuati dovrà essere rilasciata concessione demaniale.
6. L'esercizio del commercio sulle aree pubbliche nelle aree demaniali non trasferite alle competenze comunali è soggetto ad autorizzazione comunale, previo nulla osta da parte delle competenti autorità che stabiliscono modalità e condizioni per l'utilizzo delle aree predette.

Capo I - Norme generali**Articolo 23****Definizioni**

1. Per mercato si intende uno specifico ambito delle aree di cui all'art. 2, commi 1 e 2, della legge, articolato in più posteggi, attrezzato o meno e destinato all'esercizio dell'attività commerciale, nei giorni stabiliti dal piano (sia in forma giornaliera, che bisettimanale, settimanale, quindicinale e mensile), per l'offerta di merci al dettaglio e per la somministrazione di alimenti e bevande.

Articolo 24**Norme in materia di funzionamento dei mercati**

1. Il mercato è gestito dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato salvo che non si proceda all'affidamento a soggetto esterno ai sensi della normativa regionale. In tal caso l'Amministrazione Comunale prevede specifiche priorità per i consorzi cui facciano parte operatori su area pubblica che esercitano l'attività sul mercato oggetto dell'affidamento.
2. Entro il 31 Gennaio di ogni anno il Comune, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, rende noto il calendario relativo alle aperture domenicali. Mentre per i mercati, fiere o fiere promozionali già istituiti che ricadono in giornate festive gli stessi vengono regolarmente svolti nelle giornate previste con esclusione di quelli ricadenti nei giorni festivi del 1° gennaio, Pasqua, Lunedì dell'Angelo, 25 e 26 dicembre. In questi casi il mercato, la fiera o la fiera promozionale verrà svolto nella giornata feriale antecedente.

Articolo 25**Criteri di assegnazione in concessione decennale dei posteggi**

1. Il Comune in cui ha sede il mercato rilascia la concessione decennale del posteggio e la relativa autorizzazione, tramite bando comunale da pubblicarsi sul BURT con le procedure di cui all'articolo 9 del presente regolamento.
2. Prima della pubblicazione del Bando Comunale si dovrà procedere alla predisposizione di un bando riservato agli operatori del mercato, concessionari di posteggio, per le migliori, sulla base delle priorità stabilite per la assegnazione in concessione decennale dei posteggi, di cui all'articolo 9. Il bando dovrà contenere le modalità per la presentazione delle domande di miglìoria.

Articolo 26**Posteggi riservati ai produttori agricoli**

1. I titolari dei posteggi riservati debbono comprovare la qualità di agricoltore, a decorrere dall'anno successivo rispetto a quello cui si riferisce il rilascio dell'autorizzazione o la denuncia sostitutiva dell'autorizzazione.
2. E' consentita, in virtù della stagionalità cui è soggetta la produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi per una durata che, su richiesta dell'interessato, potrà essere:
 - a) decennale, con validità estesa all'intero anno solare;
 - b) decennale, ma con validità limitata ad uno o più periodi dell'anno, anche se frazionati, complessivamente non inferiori a 60 giorni e non superiori a 180.

Articolo 27

Criteria di variazione per miglitoria e scambio di posteggi

1. Il Corpo Polizia Municipale segnala, anche negativamente, l'elenco dei posti liberi (per rinuncia dell'operatore oppure per decadenza della concessione del posteggio, oppure perché non ancora assegnati) ai mercati, entro il 31/3, 30/6, 30/9 e 31/12, all'ufficio interessato che provvede, in presenza di posteggi liberi, ad emettere i bandi per la miglitoria, di cui al successivo comma 2.
2. Entro il quindicesimo giorno successivo alle date riportate nel precedente comma 1° il Comune procederà all'emissione di un bando riservato agli operatori del mercato, concessionari di posteggio, per le miglitorie. Il bando sarà comunicato a tutti gli operatori.
3. Gli operatori interessati a miglitorare la propria collocazione all'interno del mercato dovranno rivolgere domanda scritta al Comune, entro il settimo giorno dalla emissione del bando.
4. I criteri per la miglitoria del posteggio sono i seguenti:
 - maggiore anzianità maturata, dal soggetto richiedente dalla data di assegnazione del posteggio in quel mercato
 - anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente, rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle imprese;
5. Lo scambio di posto fra due commercianti dello stesso settore può essere consentito, purché avvenga senza modifica degli spazi assegnati, previa apposita domanda, da inviare, con firma congiunta, al Comune che provvederà, tramite l'ufficio incaricato, all'annotazione della variazione del posteggio sull'autorizzazione, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda.

Articolo 28

Revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse

1. Qualora si debba procedere alla revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse, il nuovo posteggio, avente almeno la stessa superficie del precedente, dovrà essere individuato secondo i seguenti criteri di priorità:
 - nell'ambito dei posteggi eventualmente disponibili in quanto non assegnati, sempreché per lo stesso posteggio non sia stata presentata domanda di autorizzazione a seguito di emissione del bando;
 - nell'ambito dell'area di mercato mediante l'istituzione di un nuovo posteggio, dato atto che in tal caso, non si modifica comunque il dimensionamento complessivo del mercato ed il numero di posteggi in esso previsti;
- Il Comune si impegna, ove possibile, a tenere conto delle scelte dell'operatore.

Articolo 29

Modalità di registrazione e calcolo del numero delle presenze

1. E' confermata la validità delle graduatorie esistenti alla data di entrata in vigore della Legge R 10/2003, tenuto conto dei successivi aggiornamenti.
2. L'operatore assegnatario è tenuto ad essere presente nel mercato al posteggio assegnato entro l'orario previsto per l'inizio delle vendite.
3. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento del mercato non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite è considerato assente.
4. Il Comune provvederà ad annotare in apposito registro le presenze che l'operatore matura in quel mercato. Le graduatorie con l'indicazione delle presenze sono pubbliche e sono inviate annualmente, entro il 31 gennaio, alle associazioni di categoria rappresentative a livello provinciale.

Articolo 30

Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati

1. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento del mercato non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore.
2. In relazione alle disposizioni del presente regolamento, l'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque in attesa di assegnazione è effettuata dal Comune per la sola giornata di svolgimento del mercato, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze. A parità di anzianità di presenze nel mercato il Comune tiene conto dell'anzianità complessiva maturatasi, anche in modo discontinuo, rispetto alla data di iscrizione nel registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993 n.580 " Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura" per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche.
3. L'assegnazione dei posteggi riservati ai portatori di handicap, dei posteggi riservati ai produttori agricoli, dei posteggi riservati ai soggetti di cui alla L. R. 27/1993, occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata dal Comune, prioritariamente, ai soggetti aventi gli stessi requisiti e comunque secondo le modalità di cui al comma 2.
4. L'assegnazione temporanea è effettuata per i posteggi su area scoperta ed è esclusa, di norma per i posteggi dotati di strutture, attrezzature, arredi o altro o su cui insistono chioschi e simili di proprietà del Concessionario o, per quelli non assegnati, del Comune e per i mercati del Centro Storico soggetti a particolare tutela ambientale

Articolo 31

Mercati straordinari

1. I mercati straordinari, in quanto edizioni aggiuntive del mercato tradizionale, sono programmati, di norma, entro il 31 gennaio di ogni anno e si svolgeranno con lo stesso organico del mercato ordinario, senza la riassegnazione dei posteggi e con lo stesso organico del mercato.
2. Le assenze degli operatori assegnatari nei mercati anticipati, posticipati o straordinari non sono conteggiate, ma sono conteggiate le presenze degli spuntisti.

Capo II - Individuazione dei mercati

Articolo 32

Mercati: Localizzazione, caratteristiche e orari

1) Lo svolgimento e l'ubicazione del mercato, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, gli orari, sono le seguenti:

a) Svolgimento del mercato: annuale
Cadenza : settimanale
Giornata svolgimento: mercoledì mattina

b) ubicazione: Piazza della Dogana – Giglio Porto

c) superficie complessiva del mercato: mq. 202;

d) superficie complessiva dei posteggi: mq. 202

e) totale posteggi: n. 07, di cui:

- n. 01 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore alimentare.
- n. 05 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore extralimentare.
- n. 01 riservati ai portatori di handicap.

f) riguardo alla tipologia della struttura, il numero totale dei posteggi è così suddiviso:

- posteggi su area scoperta n. 01 riservati ai portatori di handicap, per una superficie complessiva di mq 28
- posteggi su area scoperta n. 06 riservati ai titolari di autorizzazione di commercio su aree pubbliche, per una superficie complessiva di 202 mq, di cui per il settore alimentare mq. 28 e per il settore extralimentare mq. 174

g) le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria allegato n° nella quale sono indicati:

- l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
- I posteggi destinati al settore alimentare ed a quello extralimentare;
- il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi annuali/stagionali, nonché i posteggi riservati ai portatori di handicap;
- la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.

h) ai sensi della legge R. 22 luglio 1998 n. 38, gli orari di vendita sono determinati con provvedimento del Sindaco

L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita;
Entro due ore dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate sgombrere da mezzi.

1. Lo svolgimento e l'ubicazione del mercato, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, gli orari, sono le seguenti:

- a) Svolgimento del mercato: annuale
Cadenza : settimanale
Giornata svolgimento: giovedì mattina
- b) ubicazione: Piazza Gloriosa – Giglio Castello;
- c) superficie complessiva del mercato: mq. 224;
- d) superficie complessiva dei posteggi: mq. 202
- e) totale posteggi: n. 07, di cui:
 - n. 01 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore alimentare.
 - n. 05 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore extralimentare.
 - n. 01 riservati ai portatori di handicap.
- f) riguardo alla tipologia della struttura, il numero totale dei posteggi è così suddiviso:
 - posteggi su area scoperta n. 01 riservati ai portatori di handicap, per una superficie complessiva di mq 28
 - posteggi su area scoperta n. 06 riservati ai titolari di autorizzazione di commercio su aree pubbliche, per una superficie complessiva di 202 mq, di cui per il settore alimentare mq. 28 e per il settore extralimentare mq. 174
- g) le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria allegato n° nella quale sono indicati:
 - l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
 - I posteggi destinati al settore alimentare ed a quello extralimentare;
 - il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi annuali/stagionali, nonché i posteggi riservati ai portatori di handicap;
 - la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.
- h) ai sensi della legge R. 22 luglio 1998 n. 38, gli orari di vendita sono determinati con provvedimento del Sindaco
L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita;
Entro due ore dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate sgombrare da mezzi.

1) Lo svolgimento e l'ubicazione del mercato settimanale, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, gli orari, sono le seguenti:

a) Svolgimento del mercato: stagionale dal 1 giugno al 30 settembre
Cadenza : settimanale
Giornata svolgimento: venerdì mattina

b) ubicazione: Via Mezzo Franco – Giglio Campese;

c) superficie complessiva del mercato: mq. 196;

d) superficie complessiva dei posteggi: mq. 196

e) totale posteggi: n. 07, di cui:

- n. 01 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore alimentare.
- n. 05 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore extralimentare.
- n. 01 riservati ai portatori di handicap.

f) riguardo alla tipologia della struttura, il numero totale dei posteggi è così suddiviso:

- posteggi su area scoperta n. 01 riservati ai portatori di handicap, per una superficie complessiva di mq 28
- posteggi su area scoperta n. 06 riservati ai titolari di autorizzazione di commercio su aree pubbliche, per una superficie complessiva di 196 mq, di cui per il settore alimentare mq. 28 e per il settore extralimentare mq. 168

g) le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria allegato n° nella quale sono indicati:

- l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
- I posteggi destinati al settore alimentare ed a quello extralimentare;
- il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi annuali/stagionali, nonché i posteggi riservati ai portatori di handicap;
- la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.

h) ai sensi della legge R. 22 luglio 1998 n. 38, gli orari di vendita sono determinati con provvedimento del Sindaco

L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita;
Entro due ore dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate sgombrare da mezzi.

Articolo 33
Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

1. L'area di svolgimento del mercato, individuata nel presente regolamento, viene interdetta con apposita ordinanza sindacale, emanata ai sensi del vigente C. d. S., alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare, in concomitanza con il giorno di svolgimento del mercato e per gli orari prestabiliti ai sensi del precedente articolo.
2. Di conseguenza l'area sarà accessibile, oltre ai mezzi degli operatori, ai soli pedoni che usufruiranno degli spazi lasciati liberi per frequentare il mercato o per i loro spostamenti.

Capo I - Norme generali

Articolo 34

Norme in materia di funzionamento delle fiere

1. La fiera è gestita dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi salvo che non si proceda all'affidamento a soggetto esterno ai sensi della normativa regionale. In tal caso l'Amministrazione Comunale prevedere specifiche priorità per i consorzi cui facciano parte operatori su area pubblica che esercitano l'attività sulla fiera oggetto dell'affidamento.
2. L'incaricato del Comune per il servizio alla Fiera dovrà provvedere ad annotare in apposito registro le presenze che l'operatore matura nella fiera.
3. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della fiera non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente. Se l'assegnatario non può partecipare alla fiera per comprovati motivi documentati, potrà chiedere il rimborso delle tasse pagate.
4. In caso di fiere concomitanti, per oscillazione della ricorrenza, all'operatore è consentito presentarsi con l'atto di concessione e con copia dell'autorizzazione.
5. Nel caso di svolgimento di una fiera il comune ammette la partecipazione solo di operatori già in possesso dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche.

Articolo 35

Criteri di assegnazione in concessione decennale dei posteggi

1. Il Comune in cui ha sede la Fiera rilascia la concessione decennale del posteggio e la relativa autorizzazione, tramite bando comunale da pubblicarsi sul BURT con le procedure di cui all'articolo 9 del presente regolamento.
2. Prima della pubblicazione del Bando Comunale, successivamente alla prima assegnazione dei posteggi, si dovrà procedere alla predisposizione di un bando riservato agli operatori della Fiera, concessionari di posteggio, per le migliorie, sulla base delle priorità stabilite per la assegnazione in concessione decennale dei posteggi. Il bando dovrà contenere le modalità per la presentazione delle domande di miglioria.

Articolo 36

Posteggi riservati ai produttori agricoli

1. I titolari dei posteggi debbono comprovare la qualità di agricoltore, a decorrere dall'anno successivo rispetto a quello cui si riferisce il rilascio dell'autorizzazione o la denuncia sostitutiva dell'autorizzazione.

Articolo 37

Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati

1. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della fiera non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore.
2. L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque in attesa di assegnazione è effettuata dal Comune per la sola giornata di svolgimento della fiera, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze effettive.

A parità di anzianità di presenze Il Comune tiene conto dell'anzianità complessiva maturatasi , anche in modo discontinuo, rispetto alla data di iscrizione nel registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993 n.580 " Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura" per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche. In caso di eredità, si considera l'iscrizione al Registro delle Imprese del deceduto

3. L'assegnazione dei posteggi riservati ai portatori di handicap, dei posteggi riservati ai produttori agricoli, dei posteggi riservati ai soggetti di cui alla L. R. 27/1993, occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata dal Comune, prioritariamente, ai soggetti aventi gli stessi requisiti e comunque secondo le modalità di cui al comma 2.
4. I giorni di fiera saranno considerati ai fini del riconoscimento della presenza alla manifestazione in oggetto.
5. La presenza effettiva in una fiera potrà essere computata solo a condizione che l'operatore abbia effettivamente esercitato nella fiera stessa e sia stato presente per tutta la durata della fiera.
6. Nelle fiere di durata fino a due giorni è obbligatoria la presenza per l'intera manifestazione. Nelle fiere di durata superiore è da ritenersi assente l'operatore che utilizzi il posteggio per un periodo di tempo inferiore ai due terzi della durata di ogni singola edizione della fiera.

Capo II - Individuazione delle Fiere

Articolo 38

Fiere: Localizzazione, caratteristiche e orari. Date e giorni di svolgimento. Specializzazioni merceologiche

1. La Fiera denominata _____ si svolge di norma, e sentite le Organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, il _____
2. L'ubicazione della fiera, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, sono le seguenti:
 - a) ubicazione: _____;
 - b) superficie complessiva dell'area: mq _____;
 - c) superficie complessiva dei posteggi: mq. _____,
 - d) numero totale posteggi: _____, di cui:
 - n. _____ riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore alimentare.
 - n. _____ riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore extralimentare.
 - n. _____ riservati ai produttori agricoli.
 - n. _____ riservati ai portatori di handicap
 - n. _____ riservati ai soggetti di cui alla L. R. 27/1993
3. Ai posteggi riservati ai soggetti titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche si accede con le autorizzazioni di cui alla Legge Regionale.
4. Le caratteristiche della fiera sono riportate nella planimetria in allegato nella quale sono indicati:
 - l'ubicazione dell'area, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
 - il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi
 - la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.

- la destinazione dei singoli posteggi.

5. Ai sensi della legge R. 22 luglio 1998 n. 38, gli orari di vendita sono determinati con provvedimento del Sindaco.

L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita; Entro 2 ore dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate sgombrare da mezzi.

6. E' ammessa, nell'ambito della fiera, la vendita di prodotti rientranti nelle sotto indicate specializzazioni merceologiche:

(Annotazione: la presente tabella dovrà essere predisposta per ogni fiera)

Articolo 39

Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

1. L'area di svolgimento della Fiera, individuata nel presente regolamento, viene interdetta con apposita ordinanza sindacale, emanata ai sensi del vigente C. d. S., alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare, in concomitanza con il giorno di svolgimento di fiera e per gli orari prestabiliti ai sensi del precedente articolo.
2. Di conseguenza l'area sarà accessibile, oltre ai mezzi degli operatori, ai soli pedoni che usufruiranno degli spazi lasciati liberi per frequentare il mercato o per i loro spostamenti.

Capo I - Norme generali**Articolo 40
Fiere promozionali**

1. Per fiera promozionale si intende la manifestazione commerciale indetta al fine di promuovere o valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive.
2. A tali manifestazioni partecipano gli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche e possono partecipare anche gli imprenditori individuali o le società di persone iscritte nel registro delle imprese, purché non superino la misura massima del 50% dei posteggi da assegnare.
3. Per esigenze eccezionali il Comune ha la facoltà di indire Fiere promozionali, anche indipendentemente dall'aggiornamento del piano, previo confronto con le associazioni dei consumatori e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative. Sarà comunque obbligatorio, in tal caso, provvedere all'aggiornamento del piano entro la prima scadenza utile del 31 gennaio successivo.
4. La fiera promozionale è gestita dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi salvo che non si proceda all'affidamento a soggetto esterno ai sensi della normativa regionale. In tal caso l'Amministrazione Comunale prevede specifiche priorità per i consorzi cui facciano parte operatori su area pubblica che esercitano l'attività sulla fiera oggetto dell'affidamento.
5. Le Fiere promozionali possono essere riservate ai piccoli imprenditori agricoli e agli artigiani nonché ai produttori agricoli non professionali, secondo modalità e criteri stabiliti dal comune, nel rispetto delle norme igienico sanitarie e delle norme che disciplinano la somministrazione degli alimenti.

**Articolo 41
Criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi**

1. Il Comune in cui ha sede la Fiera rilascia la concessione giornaliera del posteggio della Fiera, sulla base di una graduatoria formulata, a seguito di pubblicazione del bando Comunale, tenendo conto delle priorità e delle procedure di cui all'articolo 9 del presente regolamento.
2. I bandi di cui al comma 1 devono essere pubblicati all'albo del Comune e comunicati alle Associazioni di Categoria interessate, entro 90 giorni dallo svolgimento della Fiera.
3. Oltre a quanto previsto dal comma 2, dovranno essere indicati i criteri per la presentazione di eventuali osservazioni da parte degli operatori interessati.
4. Se l'assegnatario non può partecipare alla fiera per comprovati motivi documentati, avrà il diritto al rimborso delle tasse già pagate.
5. I giorni della fiera saranno considerati ai fini del riconoscimento della presenza alla manifestazione in oggetto.

**Articolo 42
Criteri di assegnazione dei posteggi riservati ad altri soggetti**

1. Per l'assegnazione dei posteggi a soggetti non esercenti il commercio su aree pubbliche, il Comune formula apposita graduatoria sulla base dell'anzianità maturata dal soggetto richiedente nel Registro delle Imprese. A parità di anzianità si terrà conto dell'ordine cronologico di presentazione della domanda.

2. Nel caso di fiere promozionali che hanno già avuto luogo, seppure in forma sperimentale e saltuaria, purché le presenze siano state registrate da persone incaricate dal Comune, si terrà conto delle presenze anche per gli operatori iscritti al REA.

Articolo 43

Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati

- 1 L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della fiera non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede, proseguendo nella graduatoria, all'assegnazione del posteggio ad altro operatore.
- 2 In relazione alle disposizioni di cui al regolamento, l'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque in attesa di assegnazione è effettuata dal Comune per la sola giornata di svolgimento della Fiera, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze. A parità di anzianità di presenze nella fiera il Comune tiene conto dell'anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, rispetto alla data di iscrizione nel registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993 n.580 " Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura" per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche.
- 3 L'assegnazione dei posteggi riservati ai portatori di handicap, ai soggetti di cui alla legge 27/1993 e ai produttori agricoli occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata dal Comune, prioritariamente, ai soggetti aventi gli stessi requisiti e comunque secondo le modalità di cui al comma 2.

Capo II - Individuazione delle Fiere promozionali

Articolo 44

Fiere Promozionali: Localizzazione, caratteristiche e orari. Date e giorni di svolgimento. Specializzazioni merceologiche

1. La Fiera denominata _____ si svolge di norma, e sentite le Organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, il _____
2. L'ubicazione della fiera, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, sono le seguenti:
 - a) ubicazione: _____;
 - b) superficie complessiva dell'area: mq _____;
 - c) superficie complessiva dei posteggi: mq. _____,
 - d) numero totale posteggi: _____, di cui:
 - n. _____ riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche
 - n. _____ riservati ad altri soggetti iscritti al REA
 - n. _____ riservati ai portatori di handicap
 - n. _____ riservati ai soggetti di cui alla L. R. 27/1993
3. Ai posteggi riservati ai soggetti titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche si accede con le autorizzazioni di cui alla L. Regionale.
4. Le caratteristiche della fiera sono riportate nella planimetria in allegato nella quale sono indicati:
 - l'ubicazione dell'area, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
 - il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi

- la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.
- la destinazione dei singoli posteggi.

5. Ai sensi della legge R. 22 luglio 1998 n. 38, gli orari di vendita sono determinati con provvedimento del Sindaco.

L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita; Entro 2 ore dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate sgombrare da mezzi.

(Annotazione: la presente tabella dovrà essere predisposta per ogni fiera promozionale)

Articolo 45

Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

1. L'area di svolgimento della Fiera, individuata nel presente regolamento, viene interdetta con apposita ordinanza sindacale, emanata ai sensi del vigente C. d. S., alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare, in concomitanza con il giorno di svolgimento di fiera e per gli orari prestabiliti ai sensi del precedente articolo.
2. Di conseguenza l'area sarà accessibile, oltre ai mezzi degli operatori, ai soli pedoni che usufruiranno degli spazi lasciati liberi per frequentare il mercato o per i loro spostamenti.

Capo I - Norme generali**Articolo 46****Posteggi fuori mercato**

- 1 I posteggi fuori mercato sono individuati in concomitanza con l'approvazione dei Piani Comunali per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, fatte salve le generali esigenze di traffico, viabilità, urbanistica.
- 2 L'assegnazione di tali posteggi avviene tramite bando comunale di cui al presente Regolamento, nel rispetto delle seguenti priorità:
 - Maggiore anzianità di frequenza del posteggio;
 - Anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle imprese;
 - Ordine cronologico di presentazione delle domande.
- 3 Qualora si tratti di posteggi di nuova istituzione si farà riferimento all'ordine cronologico di presentazione delle domande.
- 4 A parità di ordine di presentazione delle domande, si farà riferimento all'anzianità complessiva maturata dallo stesso nel registro delle imprese. In caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio tra gli operatori interessati.

Articolo 47**Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi**

1. Il Comune in cui ha sede il posteggio rilascia la concessione decennale del posteggio stesso e la relativa autorizzazione tramite bando comunale.
2. I bandi di cui al comma 1 devono pervenire alla Giunta Regionale entro il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre di ogni anno. I bandi devono essere formulati secondo quanto prescritto dal presente regolamento.
3. Oltre a quanto previsto dal comma 2, dovranno essere indicati i criteri per la presentazione di eventuali osservazioni da parte degli operatori interessati.
4. Le norme di cui al presente articolo si estendono anche all'assegnazione in concessione dei posteggi ai portatori di handicap e ai soggetti di cui alla Legge Regionale n. 27/1993.

Articolo 48**Criteri di assegnazione giornaliera dei posteggi**

1. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento dell'attività non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore.
2. In relazione alle disposizioni l'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque in attesa di assegnazione è effettuata dal Comune per la sola giornata di svolgimento dell'attività, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze. A parità di anzianità di presenze, il Comune, in conformità alla L.R.9/1999, comma 5, tiene conto dell'anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, rispetto alla data di iscrizione nel registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993 n.580 " Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura" per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche.

Capo II - Individuazione dei posteggi fuori mercato

Articolo 49

Posteggi Fuori Mercato: Localizzazione, caratteristiche e orari

1. Lo svolgimento e l'ubicazione dei posteggi fuori mercato, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, gli orari, sono le seguenti:
- a) svolgimento dell'attività: annuale/stagionale
Cadenza : mensile/quindicinale/bisettimanale/settimanale/giornaliero
Giornata svolgimento _____
- b) ubicazione: _____;
- d) superficie complessiva dei posteggi: mq. _____;
- e) totale posteggi: n. _____, di cui:
- n. _____ riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio
 - n. _____ riservati ai produttori agricoli
 - n. _____ riservati ai portatori di handicap
 - n. _____ riservati ai soggetti di cui alla L. R. 27/1993
- f) Ai sensi della legge R. 22 luglio 1998 n. 38, gli orari di vendita sono determinati con provvedimento del Sindaco:
- L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita;
Entro 2 ore dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate sgombrare da mezzi.

(Annotazione: la presente tabella dovrà essere predisposta per ogni posteggio fuori mercato)

Articolo 50

Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

3. L'area riservata ai posteggi fuori mercato, individuata nel presente regolamento, viene interdetta con apposita ordinanza sindacale, emanata ai sensi del vigente C. d. S., alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare, in concomitanza con il giorno di svolgimento dell'attività e per gli orari prestabiliti ai sensi del precedente articolo.
4. Di conseguenza l'area sarà accessibile, oltre ai mezzi degli operatori, ai soli pedoni che usufruiranno degli spazi lasciati liberi per frequentare il mercato o per i loro spostamenti.

Articolo 51**Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante**

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere svolto con l'esposizione della merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa.
2. L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizioni che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale e comunque per non più di n° 2 (due) ore nella stessa area.
3. E' consentito all'operatore itinerante di fermarsi a richiesta del cliente e sostare sull'area pubblica il tempo necessario per servirlo. E' comunque vietata la vendita con l'uso di bancarelle e l'esposizione della merce esternamente al mezzo.
4. E' fatto divieto di esercitare il commercio itinerante in concomitanza con lo svolgimento dei mercati e fiere, nelle aree urbane adiacenti quelle dove si svolge il mercato o la fiera, intendendosi con aree adiacenti quelle poste ad una distanza inferiore a 1 km.

Articolo 52**Zone vietate**

- 1 L'esercizio del commercio ambulante in forma itinerante per il settore alimentare, ad esclusione della vendita dei prodotti ittici purché muniti di autorizzazione sanitaria ai sensi dell'Ordinanza Ministeriale 3 aprile 2002, è vietato in tutto il Territorio Comunale;
- 2 L'esercizio del commercio ambulante in forma itinerante per il settore non alimentare è vietato su tutto il Territorio Comunale ad eccezione delle seguenti zone:
 - Giglio Porto – Via Provinciale (area antistante la Scuola Media) da delimitare con apposita segnaletica;
 - Giglio Castello – Piazza Gloriosa, area da delimitare con apposita segnaletica;
 - Giglio Campese – Via Mezzo Franco (zona antistante stabilimento balneare Lo Scoglio) area da delimitare con apposita segnaletica.
 - qualora l'Amministrazione comunale, ai sensi della L. Regionale 10/2003, ravvisi incompatibilità tra l'esercizio del commercio in forma itinerante e l'erogazione di servizi di interesse pubblico.

Articolo 53**Rappresentazione cartografica**

1. Presso la Polizia Municipale/Ufficio Commercio è tenuta a disposizione degli interessati una mappa del territorio comunale nella quale sono evidenziate le zone vietate al commercio itinerante.

Articolo 54**Determinazione degli orari**

1. Ai sensi delle norme vigenti l'orario di vendita per l'esercizio del commercio in forma itinerante, è stabilito dal Sindaco, ai sensi della Legge regionale 22 luglio 1998, n. 38, con facoltà di armonizzare detti orari a quelli delle attività commerciali sulle aree private in sede fissa.

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' COMMERCIALE SULLE AREE PUBBLICHE

(Legge Regionale 4 febbraio 2003, n. 10 – Articolo 10)

INDICE

Titolo 1	Norme generali
• <i>Articolo 1 -</i>	Ambito di applicazione
• <i>Articolo 2 -</i>	Definizioni
• <i>Articolo 3 -</i>	Finalità del regolamento
• <i>Articolo 4 -</i>	Criteri generali di indirizzo
• <i>Articolo 5 -</i>	Osservatorio e commissione consultiva
• <i>Articolo 6 -</i>	Competenze uffici comunali
• <i>Articolo 7 -</i>	Esercizio dell'attività
• <i>Articolo 8 -</i>	Rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante
• <i>Articolo 9 -</i>	Rilascio dell'autorizzazione e della concessione decennale di posteggio per l'esercizio del commercio nei mercati e nelle fiere
• <i>Articolo 10 -</i>	Reintestazione delle autorizzazioni e della concessione di posteggio
• <i>Articolo 11 -</i>	Assegnazione dei posteggi fuori mercato, dei posteggi nelle fiere promozionali e rilascio delle concessioni temporanee
• <i>Articolo 12 -</i>	Assegnazione posteggi riservati
• <i>Articolo 13 -</i>	Assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi
• <i>Articolo 14 -</i>	Modalità di registrazione delle presenze
• <i>Articolo 15 -</i>	Trasferimento dei mercati, fiere e fiere promozionali
• <i>Articolo 16 -</i>	Assenza del titolare
• <i>Articolo 17 -</i>	Durata della concessione
• <i>Articolo 18 -</i>	Decadenza della concessione decennale del posteggio e della relativa autorizzazione
• <i>Articolo 19 -</i>	Norme generali per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche
• <i>Articolo 20 -</i>	Normativa igienico-sanitaria
• <i>Articolo 21 -</i>	Vendita a mezzo veicoli
• <i>Articolo 22 -</i>	Svolgimento attività di commercio su aree pubbliche in aree demaniali

Titolo 2	Mercati
----------	---------

Capo I - Norme generali

- *Articolo 23-* Definizioni
- *Articolo 24-* Norme in materia di funzionamento dei mercati
- *Articolo 25-* Criteri di assegnazione in concessione decennale dei posteggi
- *Articolo 26-* Posteggi riservati ai produttori agricoli
- *Articolo 27-* Criteri di variazione per miglioria e scambio posteggi
- *Articolo 28-* Revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse
- *Articolo 29-* Modalità di registrazione e calcolo del numero delle presenze
- *Articolo 30-* Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati
- *Articolo 31-* Mercati Straordinari

Articolo 55**Variazione dimensionamento e localizzazione posteggi**

1. Le variazioni temporanee del dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi e della loro localizzazione, semprechè disposte per motivi di interesse pubblico, per comprovata necessità o cause di forza maggiore, non danno luogo a modifiche del presente regolamento.

Articolo 56**Attività stagionali**

1. Si considerano attività stagionali quelle che si svolgono per un periodo di tempo, anche se frazionato, non inferiore a 60 giorni e non superiore a 180 giorni per ogni anno solare e che sono riferite alla commercializzazione di particolari prodotti stagionali o che interessano periodi particolari legati a flussi turistici stagionali.
2. La concessione può essere rilasciata per i periodi interessati, secondo le richieste degli operatori e compatibilmente con quanto previsto dalle disposizioni comunali in materia.
3. I posteggi dovranno essere comunque previsti nei piani per il commercio su aree pubbliche che verranno approvati dal consiglio Comunale

Articolo 57**Tariffe per la concessione del suolo pubblico: disciplina transitoria**

1. Le tariffe per la concessione del suolo pubblico sono determinate sulla base delle disposizioni legislative e regolamenti vigenti.

Articolo 58**Sanzioni**

1. Chiunque eserciti il commercio in aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o concessione di posteggio e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 ad euro 15.000 e con la confisca delle attrezzature e della merce.
2. In caso di assenza del titolare, l'esercizio del commercio su aree pubbliche senza la qualifica di dipendente o collaboratore familiare o senza il possesso dei requisiti previsti all'articolo 5 della L. R. 10/2003, e' punito con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 ad euro 1.500. Tale sanzione e' irrogata al titolare dell'autorizzazione.
3. Chiunque violi le limitazioni ed i divieti stabiliti dal comune per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 ad euro 1.500.
4. In caso di particolare gravita' o di recidiva, puo' essere disposta, quale misura interdittiva, la sospensione dell'attivit  di vendita per un periodo da dieci a venti giorni di attivita'. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un periodo di dodici mesi; la recidiva non opera se e' stato provveduto al pagamento della sanzione in misura ridotta. Ai fini della valutazione della recidiva, hanno rilievo le violazioni compiute nel territorio della Regione Toscana.
5. Nel caso in cui l'operatore, nel periodo di cinque anni a decorrere dalla prima infrazione, incorra nella stessa infrazione per la terza volta, puo' essere disposta la revoca dell'autorizzazione.

6. Per quanto riguarda le procedure relative all'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni contenute nella legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative) e successive modificazioni.

Tabella riepilogativa Sanzioni

Articolo di riferimento	Descrizione violazione	Sanzione
Articolo 15, comma 1, L. R. n° 10/2003	Chiunque eserciti il commercio in aree pubbliche: <ul style="list-style-type: none"> • Senza la prescritta autorizzazione o concessione di posteggio. 	Sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.500,00 a € 15.000,00 e con la confisca delle attrezzature e della merce.
Articolo 15, comma 2, L. R. n° 10/2003	Chiunque eserciti il commercio su aree pubbliche: <ul style="list-style-type: none"> • In caso di assenza del titolare, l'esercizio del commercio su aree pubbliche senza la qualifica di dipendente o collaboratore familiare o senza il possesso dei requisiti previsti all'articolo 5 della L. R. 10/2003. 	Sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 250,00 a € 1.500,00 al titolare dell'attività.
Articolo 15, comma 3, L. R. n° 10/2003	Chiunque violi le limitazioni ed i divieti stabiliti dal comune per l'esercizio del commercio su aree pubbliche	Sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 250,00 a € 1.500,00.
Regolamenti COSAP	Occupazioni abusive (<i>occupazione in eccedenza alla concessione, esposizione di merce utilizzando le tende parasole od altro al di fuori dell'area concessa e per tutto quanto contrasti con le norme comunali</i>).	Come da Regolamento COSAP

Articolo 59 Norme transitorie

1. Ai fini dell'assegnazione del posteggio per l'esercizio dell'attività, in via transitoria, il comune può consentire il cumulo delle presenze riferite ad uno stesso mercato, già possedute o acquisite con altre autorizzazioni di qualsiasi tipologia, all'entrata in vigore della presente legge. Non è consentito il cumulo delle presenze riferite a più autorizzazioni, intestate allo stesso soggetto, per uno stesso mercato o fiera.
2. Il comune rilascia l'autorizzazione da esibirsi unitamente alla concessione decennale per le fiere già rilasciata ai sensi dell'articolo 5, comma 5 della legge regionale 3 marzo 1999 n. 9 (Norme in materia di commercio su aree pubbliche) entro 30 giorni dall'avvenuta approvazione del presente regolamento.

Articolo 60 Abrogazione precedenti disposizioni

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni in materia.

Il Sindaco dà la parola al Vicesindaco Pulci che illustra l'argomento.

Il Vicesindaco fa presente che stante la situazione delle strade e piazze del Comune di Isola del Giglio si è inteso disciplinare il Commercio itinerante. La modifica sostanziale del Regolamento è il divieto di commercio ambulante dei generi alimentari.

Entra il Consigliere Schiaffino Armando quindi presenti 11 – assenti 2.

Il Consigliere Botti chiede l'estensione del divieto, nel periodo estivo, anche ad altri generi.

Il Consigliere Ortelli esprime parere favorevole.

Non essendovi interventi, il Sindaco dichiara chiusa la discussione.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la su estesa proposta di deliberazione;

Con voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano, dagli undici (11) Consiglieri presenti e votanti.

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione di cui sopra, che qui si intende integralmente riportata.

Di dichiarare l'immediata esecutività del provvedimento a termini dell'art. 134, quarto comma del D. Lgs. N. 267/2000, stante l'urgenza di consentire in tempi rapidi il buon andamento della pubblica amministrazione relativamente alla materia disciplinata dal Regolamento in oggetto.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Sig. Brothel Attilio



IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Marcello Ralli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che copia di questa deliberazione del Consiglio Comunale è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune oggi _____ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, primo comma del TUEL 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Municipio, li _____



IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che questa deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio, come sopra indicato, ed è divenuta esecutiva, ai sensi del TUEL 18 agosto 2000, n. 124, in data _____:

() essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, terzo comma);

() essendo immediatamente esecutiva (art. 134, quarto comma);

Isola del Giglio, li _____



IL SEGRETARIO GENERALE